

ATTILIO PISANÒ*

La genesi di un nuovo diritto. Argomenti e ragioni a sostegno del diritto al clima

ENGLISH TITLE

Genesis of a new right. Arguments and reasons supporting the right to climate

ABSTRACT

In the last few years, moving from the Dutch Urgenda Case, the climate litigation has been spreading all over Europe. Within the framework of International and European Climate Law, assuming the climate crisis as a scientific fact, using the Ipcc reports to measure the due diligence of the States, the European climate litigation can be considered as a whole. The climate activists use similar strategies, arguments and reasons to claim the protection of a new specific right grounded on the European Convention on Human Rights: the right to safe climate, not determined by anthropogenic activiti In this scenario, the paper analyzes the arguments and the reasons supporting the climate activists in the path toward the protection of this new specific human right.

KEYWORDS

Climate Crisis – Right to Climate Stability – Rights as Claims – Urgenda – Echr.

1. AVERE UN DIRITTO

Che cosa significa “avere un diritto”?

Francesco Viola e Giuseppe Zaccaria in *Le ragioni del diritto*¹ provavano a rispondere a questa domanda sottolineando come una riflessione sul significato dell'espressione “avere un diritto” significasse sollevare due ordini di problemi diversi ma tra loro strettamente connessi.

Il primo relativo a “quali prerogative giuridiche esso conferisce in termini di poteri soggettivi [...] e quali sono i vincoli del comportamento altrui risultati dall'esercizio di questi poteri”; il secondo ordine, invece, dovrebbe dare

* Professore associato di Filosofia del diritto e di Teoria e pratica dei diritti umani nell'Università degli Studi del Salento.

1. Viola, Zaccaria, 2003, p. 89.

una risposta alla seguente domanda: “Per quali ragioni o giustificazioni qualcuno ha diritto o si ritiene abbia un diritto?”².

Ho voluto iniziare questa riflessione con le parole di Viola e Zaccaria perché definiscono, a mio avviso, una prospettiva interessante (forse l'unica possibile) attraverso la quale guardare al processo che generalmente caratterizza la genesi di ogni un nuovo diritto.

Se, riprendendo Elena Pariotti, i diritti sono “pretese giustificate da ragioni particolarmente forti sotto il profilo morale e sostenute, all'interno di un ordinamento giuridico, da fonti di particolare livello gerarchico: la Costituzione o la legge, nella sua funzione attuativa di norme costituzionali, per quanto riguarda i diritti fondamentali, ed il diritto internazionale per quanto riguarda i diritti umani”³, è evidente che ciò che distingue un diritto-pretesa da una pretesa non diritto è principalmente la particolare forza sotto il profilo morale delle ragioni giustificative che sostengono la pretesa.

Ogni tentativo, dunque, di comprendere se è possibile riconoscere e proteggere un nuovo diritto significa analizzare le ragioni o le giustificazioni che vengono addotte a sostegno.

In quest'ottica appare particolarmente interessante il dibattito sulla possibilità di riconoscere uno specifico diritto umano e/o fondamentale al clima.

Un dibattito che è attualissimo perché se il diritto oggettivo ha iniziato ad occuparsi dei cambiamenti climatici antropogenici⁴ a partire dagli anni Novanta del Novecento, con l'adozione, da parte delle Nazioni Unite, della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (1992), la possibilità di approcciare la questione climatica dalla prospettiva dei diritti appare molto più recente.

La sua genesi difatti va rintracciata nel report dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite sulla relazione tra cambiamento climatico e diritti umani del 2009⁵, ma il tema si anima nell'ultimo decennio durante il quale (anche in seguito agli allarmi lanciati dall'International Panel on Climate Change, Ipcc) si sono diffusi (non solo nello spazio giuridico europeo) i contenziosi climatici, molti dei quali hanno fatto ricorso alle ragioni dei diritti.

2. Le due domande, continuavano Zaccaria e Viola, sono tra loro collegate “in quanto dal tipo di ragioni su cui si fonda il diritto discende la natura dei poteri attribuiti al soggetto” tanto che “la varietà delle ragioni implica una varietà di poteri” concludendo, dunque, che il secondo ordine di questioni, quello relativo alle ragioni o giustificazioni di un diritto “non solo è quello fondamentale dal punto di vista filosofico, ma è anche rilevante in senso più strettamente giuridico”. *Ibid.*

3. Pariotti, 2013, p. 2.

4. Seguendo Furio Cerutti, si utilizzeranno diverse espressioni (cambiamento climatico antropogenico, riscaldamento globale, cambiamento climatico) per riferirsi in maniera univoca al cambiamento climatico *determinato* da attività di origine umane, al di là della naturale variabilità del clima e del naturale apporto dell'uomo all'equilibrio climatico. Cerutti, 2010, p. 104.

5. Human Rights Council, 2009.

Se, difatti, negli Stati Uniti il cambiamento climatico entra nelle aule giudiziarie già nel 2007 con la sentenza della Corte Suprema Massachusetts vs Epa, in Europa e il dibattito si accende a partire dal 2013, quando, in Olanda, si avvia il primo contenzioso climatico che utilizza argomenti scientifici e giuridici per chiedere il riconoscimento di uno specifico diritto al clima.

Lo studio del processo genetico del diritto al clima appare interessante non solo (e non tanto) perché affronta questioni attualissime sotto una lente nuova, quanto perché consente di comprendere le dinamiche che segnano la genesi di un possibile nuovo diritto attraverso la ricostruzione delle ragioni giustificative per come sono presentate nei diversi contenziosi climatici, aprendo altresì l'analisi documentale oltre i formanti normativi e giurisprudenziali (pochissimi al momento), verso quell'insieme di atti (citazioni, ricorsi, controdeduzioni, consulenze tecniche ecc.) che contengono le autentiche ragioni giustificative e che di norma sono ‘inutili’ all’occhio del filosofo del diritto, forse anche del giurista positivo.

2. LA PRETESA CHE SOSTIENE IL DIRITTO AL CLIMA

La definizione dei diritti di Elena Pariotti sopra richiamata appare particolarmente funzionale al nostro ragionamento non solo perché intreccia pretese, diritti e ragioni giustificative, ma anche perché evidenzia la matrice propriamente giuridica dei diritti soggettivi, umani e/o fondamentali.

Nel calderone delle pretese, difatti, i diritti sono quelle pretese riconosciute dal diritto perché giustificate da ragioni particolarmente forti sotto il profilo morale⁶. Ogni pretesa, pertanto, esprime una ragione. Non tutte le ragioni-pretese divengono diritti, perché divengono diritti solo le ragioni-pretese particolarmente forti sotto il profilo morale.

In conseguenza, si può guardare alla genesi di un nuovo diritto come un processo di “positivizzazione delle pretese” perché il diritto soggettivo (il potere soggettivo, per utilizzare le parole di Zaccaria e Viola) appare nella sua essenzialità come una pretesa positivizzata.

I diritti, difatti, nascono come pretese, trovano origine “nell’intenzione morale dell’indignazione di fronte all’ingiusto”⁷; si corroborano in un sen-

6. Secondo Francesco Viola «*Rights are claims that individuals make toward each other and also toward the public authorities*» e, quindi, «*the struggle for rights appears disruptive with respect to social integration and highly destabilizing*». Viola, Trujillo, 2014, p. xii. Sul nesso tra diritti e pretese si vedano anche Feinberg, 1970, pp. 243-257; Guastini, 2017, pp. 73-90; Baccelli, 2002, pp. 117-145.

7. Pastore, 2021, p. 31.

mento di giustizia o di ingiustizia che alimenta il riconoscimento giuridico della pretesa-diritto come condizione per mettere fine a un torto; si rafforzano nel confronto e nella condivisione con altri soggetti che sono mossi dallo stesso sentimento di giustizia o di ingiustizia; emergono, le pretese, carsicamente, in cerca di riconoscimento giuridico, del crisma della legittimità, bussando alla porta del sistema giuridico per il tramite degli avvocati che hanno la capacità di segnare l'esito del processo con la loro conoscenza, la loro tecnica, la capacità interpretativa e quella logico-argomentativa⁸.

La “positivizzazione delle pretese”⁹ esprime la matrice dinamica e potenziale dei diritti che si sublima in quella che Isabel Trujillo e Francesco Viola hanno definito come la traiettoria *bottom-up* dei diritti¹⁰.

Un percorso che nasce dal basso, nell'animo umano, nel senso di giustizia che è innato in ogni essere umano (anche se può assumere prospettive differenti) che cerca condivisione politica, poiché quanto più è diffusa l'esperienza dell'ingiustizia tanto più si creano le condizioni perché vengano riconosciute come particolarmente forti sotto il profilo morale le sue ragioni giustificative, e che rappresenta il canale di ogni azione rivendicativa che utilizza il linguaggio normativo dei diritti.

Qual è dunque la pretesa che si cela dietro la richiesta di veder riconosciuto uno specifico diritto al clima? Quali sono le ragioni e gli argomenti che la sostengono?

La pretesa alla base della richiesta di riconoscimento di uno specifico diritto al clima affonda le sue radici *de facto* nella necessità di affrontare l'urgenza o l'emergenza climatica, espressioni con le quali si esprime l'acuirsi in direzione critica della questione climatica, ivi intesa come questione (o insieme di questioni) ecologica, politica, sociale ed economica, posta dalle “interferenze pericolose” delle attività umane sul sistema climatico, come recita l'art. 2 della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici.

Una questione, quella climatica, che pone problemi complessi, tanto nella definizione quanto nell'approccio, perché l'uomo, con i suoi comportamenti, da sempre interferisce con il sistema climatico (di cui è parte), modificandone gli equilibri.

La questione climatica, dunque, non riguarda le interferenze delle attività umane sul sistema climatico (del tutto naturali), ma solo le interferenze pericolose (art. 2).

Occorre *in limine* chiarire in via generalissima che significa “avere un diritto al clima”.

8. Pisanò, 2020.

9. Sul punto si veda anche Bobbio, 1990, pp. 80-81.

10. Viola, Trujillo, 2014, p. 6.

Questa espressione non può significare accampare pretese sul sistema climatico. Il diritto al clima, difatti, non può esprimere un’idea di possesso o di proiezione della sfera dei poteri del singolo individuo sul sistema climatico. Il clima difatti non è a disposizione dell’uomo è, invece, uno strumento che consente lo sviluppo umano, rappresentando la condizione naturale che consente la vita umana. Il sistema climatico non è mio o tuo, piuttosto, citando Michele Carducci, “è un presupposto condizionante il diritto”, non “un suo oggetto: regola le relazioni viventi, invece di essere regolato. In tal senso, è una fonte fatto”¹¹.

Allo stesso tempo, però, veder riconosciuto il diritto al clima non può significare neanche stabilizzare il sistema climatico (sempre che possa essere possibile) perché per definizione il clima è variabile, cambia, lentamente ma inesorabilmente, alternando ere più fredde con ere più calde.

Ciò significa, dunque, che qualsiasi pretesa che vuole trovare ragioni argomentative nella questione climatica deve assumere come punto di partenza la naturale variabilità del clima, determinata anche dalle attività antropogeniche e dalle retroazioni e interazioni fra tutte le variabili dello spazio-tempo terrestre che esse determinano.

Il problema, pertanto, va definito poggiando la pretesa che sostiene la richiesta di veder riconosciuto un possibile diritto al clima, sulla questione della crescente capacità dell’uomo di determinare (non solo modificare o alterare) il naturale equilibrio del sistema climatico, attraverso l’emissione massiva dei gas serra (principalmente come conseguenza dell’utilizzo delle fonti energetiche fossili) i cui effetti negativi, come definiti dall’art. 1 comma 1 della Convenzione Quadro, impattano “sulla composizione, la capacità di recupero o la produttività di ecosistemi naturali e gestiti per il funzionamento dei sistemi socioeconomici oppure per la sanità e il benessere del genere umano”.

Partendo da queste precisazioni, vanno comprese le ragioni giustificative che sostengono il diritto al clima, variamente definito come “diritto a un clima stabile”, come proposto dal Parlamento europeo¹², oppure come diritto “a un clima equilibrato” inteso come “diritto a un clima salubre, adeguato e conforme a quello che ha caratterizzato le regioni del pianeta nel corso dei secoli”¹³, come diritto “alla stabilizzazione e sicurezza del sistema climatico”¹⁴, come “diritto a un clima stabile, sicuro, bilanciato” oppure, ancora, come diritto a “emissioni compatibili con la stabilità climatica”¹⁵. “Stabile”, “equilibrato”,

11. Carducci, 2021a, 53.

12. Parlamento Europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP), P9_TA(2020)0005, § 2.*

13. Franceschelli, 2019, pp. 457-462.

14. Carducci, 2020, p. 1365.

15. Carducci, 2021b, p. 16.

“salubre”, “sicuro”, “bilanciato” sono tutti attributi che vengono assegnati al sistema climatico per esprimere la necessità che l'uomo, con le sue attività, non alteri l'equilibrio climatico al punto tale da rendere il sistema-Terra “artificialmente” più ostile alla specie umana di quanto non lo sia già “naturalmente”.

Un pendio inclinato, quello segnato dall'instabilità, dallo squilibrio, dall'insalubrità, dall'insicurezza, dallo sbilanciamento del sistema climatico, a causa delle attività umane, sul quale rischia di scivolare anche l'umanità, con ricadute immediate sulle condizioni di vita e, di riflesso, anche sul godimento dei diritti.

Il conseguente senso dell'ingiustizia nutre le pretese degli attivisti climatici. Esso viene alimentato dall'insicurezza del futuro amplificata dalla presa di coscienza dei rischi climatici legati all'emissione incontrollata di gas serra o alla deforestazione delle foreste pluviali. Un senso d'ingiustizia, avvertito soprattutto dai più giovani, che chiede un riconoscimento attraverso l'articolazione di una serie di argomenti che coagulano ragioni argomentative propriamente scientifiche (compendiate dai report dell'Ipcc) con ragioni propriamente giuridiche, codificate dal diritto climatico (Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, Protocollo di Kyoto, Accordo di Parigi) e alimentate dal diritto dei diritti umani.

Il tutto per esprimere, infine, un'unica necessità: quella dell'adozione di adeguate misure (mitigative) capaci di contrastare l'innaturale capacità dell'uomo di determinare (non solo alterare) l'equilibrio che caratterizza il sistema climatico.

In questa partita, le ragioni scientifiche sono focalizzate dall'Ipcc le cui attività (*i report in primis*) alimentano e legittimano allo stesso tempo le pretese degli attivisti climatici. Non a caso, screditare l'Ipcc è tra gli obiettivi principali degli scettici (se non proprio negazionisti) del cambiamento climatico¹⁶. Se si dimostrasse, infatti, l'inaffidabilità dell'Ipcc crollerebbe tutto il castello argomentativo che sorregge la pretesa di veder riconosciuto uno specifico diritto al clima. Se, difatti, l'uomo non avesse la capacità di determinare l'equilibrio del sistema climatico; se, il sistema-Terra avesse la capacità di autoregolarsi contrastando le retroazioni determinate dal ricorso massivo ai combustibili fossili, se, ancora, più semplicemente, le previsioni dell'Ipcc fossero sbagliate; allora non ci sarebbe alcun rischio climatico, la paura del futuro verrebbe marchiata come ingiustificata, il senso dell'ingiustizia che muove gli attivisti climatici verrebbe derubricato a suggestione.

Le ragioni dell'Ipcc (*infra*), però, definiscono un metro di azione per focalizzare i rischi (sempre crescenti, report dopo report) legati alla capacità clima-determinante dell'uomo ritenuto affidabile da tutti i *players* impegnati nell'agonie in cui si gioca la partita climatica.

16. Levantesi, 2021.

Allo stesso tempo amplificano quell'esperienza dell'ingiustizia che trova causa nell'incapacità dei decisori politici di frenare la vocazione climadeterminante (non semplicemente climalterante) della specie umana (*l'homo sapiens* o sedicente *sapiens*¹⁷), in quella nuova era geologica, battezzata significativamente ‘antropocene’¹⁸.

Il diritto, a sua volta, fornisce ulteriori ragioni giustificative alle pretese dei *claimers*, intrecciando diritto climatico e diritto dei diritti umani.

È bene sottolineare, difatti, che, a partire dalla adozione della Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici, la capacità climadeterminante dell'uomo diviene un disvalore riconosciuto come tale oltre che dalla comunità scientifica anche dalla comunità internazionale (per il tramite del diritto climatico).

A partire, dunque, dalla sistema inaugurato dalla Convenzione Quadro (1992), perfezionato poi dal Protocollo di Kyoto (1997), infine dall'Accordo di Parigi (2015), l'obiettivo primario del contrasto al cambiamento climatico antropogenico è quello di intervenire sulle attività antropogeniche che, alterando l'equilibrio del sistema climatico (art. 1³), “hanno rilevanti effetti deleteri per la composizione, la capacità di recupero o la produttività di ecosistemi naturali e gestiti per il funzionamento dei sistemi socioeconomici oppure per la sanità e il benessere del genere umano” (art. 1¹).

Un obiettivo che, per gli Stati che hanno ratificato la Convenzione Quadro e l'Accordo di Parigi, si traduce in una specifica obbligazione giuridica, un'obbligazione climatica (rafforzata anche a livello di diritto comunitario per gli Stati Ue¹⁹) che vincola gli Stati a contrastare il cambiamento climatico agendo innanzitutto sulle emissione di gas serra nell'atmosfera, nel rispetto del c.d. carbon-budget di ogni singolo Paese.

Un'obbligazione, quella climatica, che spinge gli attivisti climatici a chiedere ai decisori politici che la questione climatica venga presa sul serio, implementando adeguatamente, a livello domestico, le obbligazioni assunte a livello internazionale (e comunitario). Un'obbligazione, però che finisce per essere travolta (forse anche stravolta) dalla dimensione pervasiva dei diritti²⁰. Se, difatti, è vero che nel *corpus juris* del diritto climatico la prospettiva dei diritti non trova spazio (con l'unica eccezione rappresentata da un passaggio, pur significativo, nel preambolo introduttivo dell'Accordo di Parigi²¹), è altrettan-

17. Pievani, Varotto, 2021, p. 73.

18. Crutzen, 2005, pp. 16-35.

19. Si veda Pisanò, 2022, pp. 145-181.

20. Pino, 2017, p. 7.

21. Per il quale “i cambiamenti climatici sono preoccupazione comune dell'umanità, le Parti, al momento di intraprendere azioni volte a contrastarli, dovrebbero rispettare, promuovere e prendere in considerazione i loro obblighi rispettivi nei confronti dei diritti umani, del diritto alla salute, dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei minori, delle persone con disabilità e delle persone in situazioni di vulnerabilità, nonché del

to vero che le ragioni argomentative fornite dai diritti (*rectius* dai rischi legati alla violazione dei diritti determinata dall'inadeguatezza delle politiche mitigative statali) stanno divenendo sempre più centrali nel momento giudiziario (non solo in Europa), tanto da indurre lo *United Nations Environment Programme* a definire, nel più recente *Global Climate Litigation Report*, quello del 2020, uno specifico *cluster* di contenziosi climatici, denominati per l'appunto “*climate rights' cases*”.

3. LA CAPACITÀ CLIMADETERMINANTE COME FATTO SCIENTIFICO

La capacità climadeterminante dell'uomo, si è detto, è un disvalore riconosciuto dal diritto ma è al contempo un fatto scientifico, discusso (e appurato, mi permetto di dire) nell'ambito della climatologia.

Da ciò consegue un elemento qualificante l'approccio giuridico alla questione climatica che deve necessariamente essere *science-based*. Ciò spiega, evidentemente, nella prospettiva della c.d. riserva di scienza²², il ruolo pivotale assolto dall'Ipcc²³ il quale rappresenta oggi la fonte scientifica più accreditata e autorevole che esprime quelle valutazioni tecnico-scientifiche alle quali legislatore, amministrazione e giudici devono attingere, non potendo essi affrontare la questione climatica basandosi (soprattutto i decisi-ori propriamente politici) sul mero esercizio delle rispettive forme di discrezionalità.

I rapporti Ipcc, dunque, non solo rafforzano le convinzioni scientifiche che rintracciano nel cambiamento climatico una matrice antropogenica (fatto questo non contestato dalle parti convenute o resistenti nei contenziosi climatici europei), ma tracciano anche il solco nel quale devono essere canalizzate le possibili soluzioni alla questione climatica attraverso la diminuzione delle emissioni di gas serra, unico modo di limitare la capacità climadeterminante dell'uomo.

In tale ottica, i report Ipcc rappresentano un'efficace arma nelle mani degli attivisti climatici perché stabiliscono, di volta in volta, gli obiettivi mitigativi per la stabilizzazione della temperatura media terrestre in modo tale da evitare il danno climatico ed i suoi effetti negativi sugli ecosistemi naturali.

diritto allo sviluppo, all'eguaglianza di genere, all'emancipazione delle donne e all'equità inter-generazionale”.

22. Si vedano sul punto Zanoni, 2020; Servetti, 2019; Penasa, 2015.

23. L'Ipcc, difatti, organizzazione intergovernativa costituita nel 1989, per opera del *World Meteorological Organization* (Wmo) e dello *United Nations Environment Programme* (Unep), nasce “con lo scopo di fornire una visione chiara e scientificamente fondata dello stato attuale delle conoscenze sul cambiamento climatico e sui loro potenziali impatti ambientali e socio-economici”. Così si legge sul sito del *focal point* italiano dell'Ipcc <https://Ipccitalia.cmcc.it/cose-llipcc/> [ultimo accesso 17 gennaio 2022].

I report Ipcc (corredati dalle linee guida per i decisori politici – *Summary for Policymakers* – discusse e approvate da tutti i rappresentanti dei Paesi aderenti all’Ipcc) divengono così metro di *due diligence* al quale rapportare l’adeguatezza delle politiche statali di contrasto al cambiamento climatico antropogenico rispetto agli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

L’Accordo di Parigi, come noto, prevede la stabilizzazione dell’aumento medio della temperatura terrestre entro i 2°C, preferibilmente 1,5°C²⁴ nella seconda metà del secolo corrente senza indicare (a differenza di quello che accadeva con il Protocollo di Kyoto) obiettivi vincolanti di riduzione per i singoli Paesi (a seconda del grado di sviluppo economico e industriale).

Gli obiettivi mitigativi, così, delineano un’obbligazione di risultato che gli Stati devono raggiungere entro il solco ben definito tracciato dall’Ipcc.

Non è un caso che il Rapporto speciale dell’Ipcc *Riscaldamento Globale di 1,5°C* del 2018 rappresenti il perno intorno al quale ruotano tutti i più recenti contenziosi climatici, essendo stato commissionato dagli Stati in occasione della stessa COP21 che ha poi adottato l’Accordo di Parigi nel 2015, con l’obiettivo di comprendere i diversi scenari nel caso di aumento della temperatura media terrestre di 1,5°C o di 2°C (i due scenari previsti dall’Accordo di Parigi).

L’Ipcc, infine, evidenzia l’importanza del fattore-tempo nel contrasto al cambiamento climatico, fornendo ai *claimer* l’argomento-chiave dell’indifferibilità del contrasto al cambiamento climatico che eleva la questione climatica ad emergenza concreta, attuale, liberando il campo da ogni approccio alla questione climatica che la qualifichi come riguardante le generazioni future (la questione climatica è anche ma non solo l’emergenza del futuro²⁵), fornendo agli attivisti climatici le ragioni (e la legittimazione) per agire giudizialmente oggi.

L’esistenza di un ampio arco temporale tra la fase del rischio di danno e il verificarsi del danno, difatti, fa sì che le politiche mitigative vadano programmate per tempo e che pertanto ogni differimento dell’individuazione delle soluzioni o l’individuazione di soluzioni annacquate produce dunque un aggravio dell’emergenza climatica.

Se non si agisce oggi l’umanità è destinata ad avvicinarsi sempre di più a uno o più di quei “*tipping points*”, i “punti di non ritorno”, superati i quali non

24. Art. 2, comma 1, lett. a) dell’Accordo di Parigi: “Il presente accordo, nel contribuire all’attuazione della convenzione, inclusi i suoi obiettivi, mira a rafforzare la risposta mondiale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a eliminare la povertà, in particolare: mantenendo l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo l’azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici”.

25. Menga, 2021.

è più possibile evitare determinati impatti negativi sugli ecosistemi e sulla vita umana, qualsiasi azione regolativa, anche la più drastica, si dovesse decidere di assumere. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria emergenza planetaria alimentata dal possibile superamento dei c.d. “*planetary boundaries*”, dei “confini del Pianeta”, i quali definiscono le coordinate di quello che Massimo Monteduro ha efficacemente definito lo “spazio operativo di sicurezza per l’umanità” ovvero quello “spazio della praticabilità dell’intervento del diritto”²⁶ che, per quanto riguarda il cambiamento climatico, appare sempre più ridotto.

4. LE MISURE MITIGATIVE COME STRUMENTO PRINCIPALE PER ABBATTERE LA CAPACITÀ CLIMADETERMINANTE

Dalla constatazione dell’urgenza climatica causata dalla crescente capacità climadeterminante dell’uomo, dall’assunzione dell’obbligazione climatica (tra diritto internazionale e diritto comunitario) deriva dunque l’indifferibilità dell’azione mitigativa finalizzata (a differenza di ciò che accade con le misure “adattive”, finalizzate all’adozione di quelle misure a livello locale che riducono gli effetti dannosi del cambiamento climatico evitando così di giungere ad una situazione tale che non sarebbe più gestibile) a limitare il più possibile il rischio di danno climatico o, meglio, di evitare completamente che il rischio di danno si tramuti in danno climatico.

Pertanto, se si accetta l’idea che la pretesa di veder riconosciuto uno specifico diritto al clima vada intesa come pretesa a non subire gli effetti nocivi del danno climatico determinato dalla capacità climadeterminante dell’uomo, appare evidente che l’unico strumento capace di tutelare a pieno il diritto in parola, evitando che il rischio di danno climatico si trasformi in danno effettivo, è rappresentato dalle politiche mitigative.

Ciò significa che, per contrastare gli effetti dannosi del cambiamento climatico, occorre agire non sull’epifenomeno (gli effetti dannosi del cambiamento climatico che si producono su una parte locale di territorio e/o popolazione) ma sul fenomeno, sul primo livello causale, quello che lega le emissioni climalteranti all’alterazione del sistema climatico.

Per questo motivo, in senso stretto, i contenziosi climatici sono quelli promossi per la “tutela esclusiva del diritto alla stabilizzazione e sicurezza del sistema climatico, al di là di qualsiasi altro interesse”. Questi contenziosi, infatti, come sottolinea Michele Carducci, avendo come oggetto il “rapporto giuridico climalterante” che intreccia attività umana e cambiamento climatico²⁷,

26. Monteduro, 2018, p. 22.

27. Carducci, 2020, p. 1365.

affrontano la questione climatica con l'obiettivo di ridurre la capacità climade-terminante dell'uomo, attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra, anche a tutela dei diritti umani e fondamentali.

Contenziosi climatici che hanno dato origine ormai ad una vera e propria *climate litigation explosion*, a livello globale, spaziando, con forme, obiettivi e pronunce diverse, dall'Europa, agli Stati Uniti (es. Juliana), Pakistan (es. Leghari), passando per il Brasile (es. il caso promosso dall'Istituto de Estudos Amazônicos contro il governo brasiliano i danni climatici legati alla deforestazione dell'Amazzonia), la Colombia (es. il caso portato dinnanzi alla Corte Costituzionale per la tutela degli ecosistemi di alta quota, i c.d. *páramos*, messi in pericolo dai cambiamenti climatici), le Filippine (es. il caso promosso da *Greenpeace South-East Asia* dinnanzi alla Commissione Filippina sui Diritti Umani), investendo anche autorità para-giudiziarie (es. Lhaka Honhat v. Argentina dinnanzi alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani)²⁸.

Impossibile in questa sede fare una ricognizione dettagliata dei tanti *climate rights' cases* e delle (diverse) ragioni che li sostengono. Possibile, invece, una sintesi del quadro europeo anche in considerazione della condivisione tra gli Stati di uno spazio giuridico comune (con tutto ciò che ne consegue in termini di dialogo tra corti, attivisti, avvocati) e dell'efficacia (non comune) del sistema regionale di protezione dei diritti, centrato sulla Convenzione Europea dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali.

Nell'ultimo lustro, difatti, sulla scia del caso Urgenda (Olanda), si sono moltiplicati i contenziosi climatici, tra gli altri, in Belgio (*Klimaatzaak*), Francia (*L'Affaire du siècle* o il caso *Grande Synthe*), Germania (*Neubauer*), Spagna (*Greenpeace, Oxfam ed Ecologistas en Acción*), Italia (*Giudizio Universale*), Repubblica Ceca (*Klimatická žaloba ČR*) e dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la controversia Agostinho Duarte et alt. c/ 33 Stati.

Contenziosi climatici, quelli appena richiamati, attraversati da un comune *fil rouge*. In essi, difatti, gli attori/ricorrenti, per lo più *teen activist*, lamentano l'inadeguatezza delle misure di mitigative di contrasto al cambiamento climatico, utilizzando come metro della *due diligence* i report Ipc, richiamo le controparti all'adempimento delle obbligazioni climatiche assunte tanto a livello internazionale quanto comunitario, sollevano la questione dei rischi di violazione di diritti riconosciuti a livello costituzionale o europeo (in particolare: articoli 2 e 8 della Cedu) che tale colposa inadeguatezza potrebbe determinare²⁹.

Un solco nel quale gli attori/ricorrenti agiscono spesso in nome proprio, perché il sistema di protezione dei diritti tutela non solo dalla violazione ma anche dai rischi di violazione dei diritti, quando i rischi siano concreti e attua-

28. Si vedano sul punto Kahl, Weller, 2021; Sindico, Mbengue, 2021; Torre Schaub, 2019.

29. Pisanò, 2022, pp. 183-303.

li. È, dunque, l'attualità del rischio (evidenziata dal dato scientifico, compendiato dai report Ipcc) a fornire ragioni ed elementi per legittimare l'azione giudiziaria, in sede civile o amministrativa, con le sfumature procedurali previste dai diversi ordinamenti giuridici.

Al resto pensa la prospettiva dei diritti, la quale rompe la reciprocità sottesa al principio delle responsabilità comuni ma differenziate (*ex art. 3, comma 1, della Convenzione Quadro del 1992*), inchiodando lo Stato (*rectius il decisore politico-maggioritario*) alle sue responsabilità, prescindendo da ogni possibile condivisione di azioni mitigative concordate con altri Stati (anche all'interno della stessa Unione Europea), valorizzando così il ruolo di ogni singolo Stato nel contrasto ai cambiamenti climatici e le sue specifiche responsabilità nei confronti di ogni singolo individuo e di quelle realtà associativa che si propongono di rappresentare, tutelare e legittimare in giudizio interessi superindividuali.

In questo solco va collocata la vicenda Urgenda, vero e proprio *benchmark* europeo di riferimento per i contenziosi climatici che hanno inteso e intendono veder riconosciuto uno specifico diritto al clima.

5. IL BENCHMARK EUROPEO. IL CASO URGENDA

La vicenda (alla quale potrà farsi un rinvio solo sintetico) si avvia in Olanda nel 2013, quando una rete di cittadini e attivisti climatici, costituitisi in una fondazione denominata “Urgenda” (crasi di *Urgent Agenda*), supportata dal *Dutch Research Institute for Transitions* dell’Erasmus University of Rotterdam, movendo dalle evidenze del Quarto Assessment Report dell’Ipcc del 2007, aveva presentato dinnanzi alla Corte distrettuale dell’Aja, un ricorso, chiedendo che la condotta dello Stato olandese in tema di contrasto ai cambiamenti climatici fosse dichiarata inadeguata e lesiva, tra le altre cose, dei diritti tutelati dagli articoli 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu³⁰.

Per l’effetto, i ricorrenti chiedevano che fosse riconosciuta la responsabilità civile dello Stato olandese, per aver violato il dovere di diligenza (*duty of care*) nel definire le sue azioni di contrasto al cambiamento climatico e, pertanto, che lo stesso fosse condannato ad adottare le necessarie misure al fine di ridurre le emissioni climalteranti del 40% (o almeno del 25%) entro il 2020, rispetto ai valori del 1990, come da indicazioni parametrate sulle evidenze fornite dal Quarto Assessment Report dell’Ipcc.

La vicenda, approdata dinnanzi alla Corte Suprema (la Hoge Raad dell’Aja, una corte con funzioni nomofilattiche) si riduceva in ultima analisi a due questioni principali: se lo Stato olandese fosse obbligato o meno a ridurre,

30. *Inter alia*, si vedano: Van der Veen, de Graaf, 2021; Scovazzi, 2019; Vivoli, 2018.

entro la fine del 2020, le emissioni di gas serra originate dal suolo olandese di almeno il 25% rispetto al 1990 e se la corte stessa potesse ordinare allo Stato di provvedere in tal senso.

In continuità con quanto affermato dalla Corte d'Appello nel secondo grado di giudizio, la Hoge Raad assumeva come punto di avvio la gravità della situazione legata al riscaldamento globale (non contestata dalla parte resistente) e legava l'urgenza climatica alle obbligazioni assunte dallo Stato, non solo nell'ambito del diritto climatico, internazionale ed europeo, ma anche in quello del diritto dei diritti umani, con la ratifica della Cedu.

Adattando dunque alla questione climatica prassi e sentenze della Corte Europea in tema di diritti ambientali, le corti olandesi derivavano uno specifico *duty of care* in capo allo Stato che, nel caso specifico, veniva radicato, oltreché sulla Cedu (artt. 2, 8) anche su una serie di norme di diritto privato olandese in tema di responsabilità civile extracontrattuale, nonché di rango costituzionale.

In particolare, dalla possibile violazione degli artt. 2 e 8, la Corte Suprema, (estendendo alla questione climatica una radicata giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in tema ambientale) ricavava una specifica obbligazione positiva finalizzata all'assunzione di tutte quelle misure “actually suitable to avert the imminent hazard as much as reasonably possible”.

Il *thema decidendum*, pertanto, si riduceva ad un giudizio di valutazione sull'adeguatezza delle azioni del governo olandese.

In particolare, la Hoge Raad, ricostruiva l'obbligazione climatica tra diritto internazionale e comunitario, rimarcando la rilevanza della Convenzione Quadro, dalla quale veniva fatta derivare una responsabilità diretta e immediata per le emissioni provenienti dal territorio di ogni Stato parte, anche nel caso di persistente inerzia degli altri Stati parte.

La Corte, dunque, al fine di giudicare la ragionevolezza e l'adeguatezza delle *policies* del governo olandese, per confermare o meno l'esito dei primi due gradi di giudizio, conveniva, in continuità con le precedenti sentenze, che il diligente adempimento dell'obbligazione climatica e di quella derivante dagli artt. 2 e 8 della Cedu richiedesse una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 25% entro la fine del 2020, proprio come richiesto da Urgenda sulla scorta dei report Ipcc.

La sentenza Urgenda, pertanto, per la prima volta in Europa ha riconosciuto che l'inadeguatezza delle politiche di contrasto al cambiamento climatico, parametrata sulle evidenze fornite dell'Ipcc, in adempimento delle obbligazioni assunte nel diritto climatico, sono lesive di diritti tutelati convenzionalmente a livello europeo (articoli 2 e 8 Cedu), aprendo così la strada per il riconoscimento di uno specifico diritto al clima in nome del quale ogni Stato dovrebbe assumere le misure mitigative più adeguate per contrastare efficacemente l'urgenza climatica.

6. LA VIA EUROPEA AL DIRITTO AL CLIMA.
LE VICENDE AFFAIRE DU SIÈCLE, NEUBAUER: CENNI

Nonostante inevitabili differenze legate alle scelte strategiche degli attivisti climatici, alla specificità delle scelte di contrasto al cambiamento dei singoli Stati o alla diversità degli ordinamenti domestici, nonché alle differenti ponderazioni delle corti in merito alle pretese dedotte in giudizio, i contenziosi climatici europei possono essere intesi unitariamente, perché, tutti accomunati dal ricorso a medesime argomentazioni-chiave:

- a) gli Stati contribuiscono al riscaldamento globale per il tramite delle emissioni climalteranti;
- b) gli Stati convenuti o resistenti in giudizio, avendo assunto un'obbligazione climatica con la Convenzione Quadro, l'Accordo di Parigi e a livello comunitario, si sono impegnati a contrastare il cambiamento climatico antropogenico attraverso l'adozione di politiche mitigative finalizzate alla stabilizzazione dell'aumento della temperatura media terrestre entro i 2°C o preferibilmente 1,5°C (Accordo di Parigi);
- c) l'Ipcc, nel report speciale del 2018, *Riscaldamento globale di 1,5°C*, ha "ritrattato" l'obiettivo mitigativo, evidenziando la necessità che sia perseguito quello più ambizioso previsto dall'Accordo, ovvero la stabilizzazione dell'aumento della temperatura entro 1,5°C, rispetto ai livelli preindustriali indicando altresì gli obiettivi mitigativi da raggiungere (la diminuzione delle emissioni) per contenere l'aumento della temperatura media terrestre;
- d) le politiche adottate dagli Stati, presi singolarmente e nella loro collettività, sono lontane dal produrre effetti compatibili con la stabilizzazione della temperatura entro 1,5°C;
- e) in conseguenza, si conclude, ogni singolo Stato ha una sua specifica responsabilità per non aver adempiuto all'obbligazione positiva (e ai relativi doveri) finalizzata a prevenire i rischi di lesione dei diritti tutelati dagli articoli 2 e 8 della Cedu (*quid novi* dei contenziosi climatici) e pertanto vanno condannati ad adottare le più adeguate misure contenitive finalizzate a ridurre e/o eliminare i rischi, sempre più concreti e attuali, di lesione dei diritti tutelati dagli articoli 2 e 8 della Cedu.

Molti dei contenziosi climatici europei sono ancora pendenti, tra cui anche quello sollevato dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Duarte *vs.* Portogallo *et al.*), pertanto è impossibile, allo stato attuale, prevedere se verrà diffusamente riconosciuto in via giudiziale uno specifico diritto al clima.

Se, difatti, è vero che la vicenda Urgenda ha rappresentato certamente una svolta nell'approccio all'emergenza climatica, è altrettanto vero che non c'è alcuna certezza che le argomentazioni dei giudici olandesi vengano pedissequamente seguite da altre corti, essendo molteplici le variabili che impattano sull'iter logico-argomentativo delle sentenze.

Ad esempio, tra le vicende giudiziarie che in Europa si sono concluse, almeno con un grado di giudizio, ricordo il contenzioso belga (*Klimaatzaak*), definito in primo grado il 17 giugno 2021, con sentenza del Tribunale di prima istanza di Bruxelles il quale riconosceva, al pari dei giudici olandesi, la violazione degli articoli 2 e 8 della Cedu a causa dell'inadeguatezza delle politiche di contrasto al cambiamento climatico promosse dallo Stato centrale belga e dalle regioni federate, ponendo un altro tassello verso il riconoscimento di uno specifico diritto umano al clima dedotto dal combinato disposto degli articoli 2 e 8 della Cedu. A differenza della Hoge Raad olandese, però, i giudici belgi non ritenevano di dover determinare nello specifico i contenuti dell'obbligazione climatica, riconoscendo dunque un discreto margine di discrezionalità ai decisori politici, al di là degli obiettivi stringenti contenuti nei report Ipcc.

In Francia, molto diverso è stato il contenzioso *Affaire du Siècle*, conclusosi con una prima sentenza del Tribunale Amministrativo di Parigi pronunciarsi in data 3 febbraio 2021. I giudici parigini non hanno ritenuto di dover entrare nel merito di possibili violazioni (pur promosse dai ricorrenti) della Cedu, ma hanno comunque riconosciuto l'esistenza di un'obbligazione generale in capo allo Stato di contrasto al cambiamento climatico originata, nel riconoscimento, operato dallo Stato francese, dell'“*existence d'une 'urgence à lutter contre le dérèglement climatique en cours*” (§ 21).

In Germania, la Corte Costituzionale, con sentenza del 24 marzo 2021, dichiarava incostituzionale la Legge Federale sulla Protezione del Clima, la *Bundesklimaschutzgesetz*, adottata il 12 dicembre 2019, nella parte in cui distribuiva, in maniera ritenuta iniqua, le quote di emissioni di gas climaltranti entro il limite previsto dal carbon budget tedesco nei periodi 2021-2030 e 2030-2050, con tutto ciò da tale iniqua distribuzione derivava in termini di iniqua distribuzione delle restrizioni di libertà tutelate dai diritti fondamentali.

La Corte di Karlsruhe, in particolare, deduceva un dovere di protezione oltre che dalla *Grundgesetz*, anche dagli articoli 2 e 8 della Cedu, attraverso la definizione di un'obbligazione positiva per lo Stato finalizzata al contrasto dei cambiamenti climatici, sottolineando altresì come la violazione dei doveri di protezione da parte dello Stato determinasse una violazione del diritto alla vita e alla salute, delineando così un diritto fondamentale ad essere protetti dagli effetti negativi del cambiamento climatico antropogenico.

7. CONCLUSIONE

“I diritti non vivono senza l'interpretazione, che è volta a ricostruire e a riformulare le ragioni della loro esistenza. [...] Ogni loro interpretazione, allora, è un'applicazione che contribuisce a determinarli e concretizzarli. Così la prati-

ca dei diritti umani è in continua evoluzione. Non è data una volta per tutte: deve fare i conti con le ripetute e dolorose smentite che i diritti umani ricevono”³¹.

La possibilità di veder riconosciuto un nuovo specifico diritto al clima testimonia la bontà di ogni approccio che voglia mettere in evidenza la naturale tendenza dei diritti ad auto-rigenerarsi attraverso il processo interpretativo, che deve assumere la distinzione tra prima *facie rights* e *final rights* e che, essendo *bottom-up*, ha tra i suoi protagonisti attivisti più o meno organizzati, espertocrazie giuridiche, avvocati nell'esercizio della loro funzione sociale (“figure di stampo individualistico come i semplici cittadini e gli stessi avvocati” che, ricordava Massimo La Torre, ne *Il giudice, l'avvocato ed il concetto di diritto*, erano state “cancellate” dalla mappa del diritto dal giuspositivismo) e giudici.

Il diritto al clima, al quale non si accenna nella Cedu, è stato difatti ricostruito per via ermeneutica movendo dagli articoli 2 e 8 della Convenzione seguendo un percorso che mutua ragioni, giustificazioni e argomentazioni dalla giurisprudenza della Corte Europea che ha riconosciuto e tutelato il diritto a vivere in un ambiente salubre, movendo in via interpretativa sempre dagli articoli 2 e 8 della Cedu.

Anche il diritto a vivere in un ambiente salubre non è menzionato dalla Cedu. Ma ciò significa ben poco perché, chiudendo ancora con le parole di Baldassare Pastore, “la positivizzazione dei diritti è il punto terminale dei processi argomentativi che li giustificano e che permettono di precisare i termini del loro riconoscimento nonché del loro esercizio e della loro tutela”.

Analizzare il processo che potrebbe portare al riconoscimento di uno specifico diritto al clima significa *tout court* comprendere le condizioni istituzionali che garantiscono ai diritti di auto-rigenerarsi.

In questa ricerca riposa il *ti estì* dei diritti. Per cercare di rispondere alla domanda “Cosa significa avere un diritto?” è necessario eliminare ogni patina di retorica poiché il problema fondamentale, oggi come ieri, non è quello di riconoscere i diritti, ma quello di proteggerli, garantendone l'esercizio e la tutela, al cospetto delle sempre nuove minacce ai quali essi sono esposti.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Baccelli, L. (2002). Diritti fondamentali: i rischi dell'universalismo. In T. Mazzarese (a cura di), *Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali* (pp. 117-145). Giappichelli.
 Bobbio, N. (1990). *L'età dei diritti*. Einaudi.

31. Pastore, 2021, p. 33.

- Carducci, M. (2020). La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”. *DPCE. Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2, 1345-1369.
- Id. (2021a). Cambiamento climatico (diritto costituzionale). *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Aggiornamento. Wolters Kluwer Italia, 51-74.
- Id. (2021b). Climate Change and Legal Theories. In G. Pellegrino (ed.), *Handbook of the Philosophy of Climate Change, Climate Change, Social Sciences and Philosophy* (pp. 1-26). Springer.
- Cerutti, F. (2019). *Sfide globali per il Leviatano. Una filosofia politica delle armi nucleari e del riscaldamento globale*. Vita e Pensiero.
- Crutzen, P.J. (2005). *Benvenuti nell'Antropocene!*. Mondadori.
- Feinberg, J. (1970). The Nature and Value of Rights. In Id., *Rights, Justice and the Bonds of Liberty. Essays in Social Philosophy* (pp. 243-257). Princeton University Press.
- Franceschelli, F. (2019). *L'impatto dei cambiamenti climatici nel diritto internazionale*. Editoriale Scientifica.
- Guastini, R. (2017). *Filosofia del diritto positivo. Lezioni* (a cura di Vito Velluzzi). Giappichelli.
- Human Rights Council (2009). *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between Climate change and Human Rights*, A/HRC/10/6, 15 January.
- Kahl, W., Weller, M.P. (eds.) (2021). *Climate Change Litigation*. Verlag C.H. Beck.
- Levantesi, S. (2021). *I bugiardi del clima. Potere, politica, psicologia di chi nega la crisi del secolo*. Laterza.
- Menga, F. (2021). *L'emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*. Donzelli.
- Monteduro, M. (2018). Le decisioni amministrative nell'era della recessione ecologica. *AIC. Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 2, 1-74.
- Pariotti, E. (2013). *I diritti umani: concetto, teoria, evoluzione*. Cedam.
- Pastore, B. (2021). *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*. Giappichelli.
- Penasa, S. (2015). Il dato scientifico nella giurisprudenza della Corte Costituzionale: la ragionevolezza scientifica come sintesi tra dimensione scientifica e dimensione assiologica. *Politica del Diritto*, 2, 271-324.
- Pievani, T., Varotto, M. (2021). *Viaggio nell'Italia dell'antropocene. La geografia visionaria del nostro futuro*. Aboca.
- Pino, G. (2017). *Il costituzionalismo dei diritti*. Il Mulino.
- Pisanò, A. (2020). Potere avvocatile e processualità dei diritti. *Rivista di Filosofia del Diritto*, IX(2), 419-438.
- Id. (2022). *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*. Esi.
- Scovazzi, T. (2019). L'interpretazione e l'applicazione “ambientalista” della Convenzione Europea dei Diritti Umani, con particolare riguardo al caso “Urgenda”. *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 34(3), 619-633.
- Servetti, D. (2019). *Riserva di scienza e tutela della salute. L'incidenza delle valutazioni tecnico-scientifiche di ambito sanitario sulle attività legislativa e giurisdizionale*. Pacini.

- Sindico, F., Mbengue, M.M. (eds.) (2021). *Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Aspects*. Springer Nature.
- Torre-Schaub, M., (dir.) (2019). *Rapport final de Recherche su Les dynamiques du contentieux climatique. Usages et mobilisations du droit pour la cause climatique*. <http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2020/01/17.05-RF-contentieux-climatiques.pdf>.
- Van der Veen, K.J., De Graaf, K.J. (2021). Climate Change Litigation in the Netherlands. The Urgenda Case and Beyond. In Kahl, W., Weller, M.P. (eds.). *Climate Change Litigation* (pp. 363-377). Verlag C.H. Beck.
- Viola, F., Trujillo I. (2014). *What Human Rights Are Not (Or Not Only). A negative Path to Human Rights Practice*. Nova Science.
- Viola, F., Zaccaria, G. (2003). *Le ragioni del diritto*. Il Mulino.
- Vivoli, G. (2018). I vincoli dello Stato d'adozione delle politiche di riduzione delle emissioni inquinanti nella prospettiva della violazione dei diritti umani: brevi considerazioni sulla sentenza di appello del caso "Urgenda". *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, 4, 7-13.
- Zanoni, D. (2020). Razionalità scientifica e ragionevolezza giuridica a confronto in materia di trattamenti sanitari obbligatori. *Costituzionalismo.it*, 1, 138-178.